I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1982

che apporta emendamenti all'allegato 5 e aggiorna gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai laro familiari che si spostanto all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 [2], in particolare l'articolo 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/82 [4], in particolare l'articolo 121,

visto il parere della commissione amministrativa sulla sicurezza sociale per i lavoratori migranti,

considerando che è necessario emendare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tenere conto di altri accordi stipulati fra Stati membri ;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, è opportuno aggiornare gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 di detto regolamento ; che ai fini dell'estensione dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori indipendenti a decorrere dal 1° luglio 1982, è necessario riunire in un solo testo le parti così modificate, quelle già precedentemente modificate e quelle rimaste immutate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono sostituiti dal testo seguente :

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 99 del 15. 4. 1982, pag. 12.

ALLEGATO 1 (2) (3) (4) (8) (03) (04) (C 60)

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 1, lettera l), del regolamento, e articolo 4, paragrafo 1, e articolo 121 del regolamento di applicazione

A. BELGIO :

Ministre de la prévoyance sociale (ministro della previdenza sociale), Bruxelles

Ministre des classes moyennes, Bruxelles

B. DANIMARCA :

1. Socialministeren (ministro degli affari sociali), København
2. Arbejdsministeren (ministro del lavoro), København
3. Indenringsministeren (ministro degli interni), København
4. Ministeren for Grønland (ministro per la Groenlandia), København

C. GERMANIA :

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Bonn

D. FRANCIA :

1. Ministre de la solidarité nationale (ministro della solidarietà nazionale), Paris
2. Ministre de l'agriculture (ministro dell'agricoltura), Paris,
3. Ministre de la mer (ministro del mare), Paris

E. GRECIA :

1. Ὑπουργός Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, Ἀθήνα
(ministro dei servizi sociali, Atene)
2. Ὑπουργός Ἐργασίας, Ἀθήνα
(ministro del lavoro, Atene)
3. Ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, Πειραιάς
(ministro della marina mercantile, Il Pireo)

F. IRLANDA :

1. Minister for Social Welfare (ministro della previdenza sociale), Dublin
2. Minister for Health (ministro della sanità), Dublin

G. ITALIA :

— Per le pensioni :

1. In generale: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Roma
2. Per i notai : Ministro di grazia e giustizia, Roma
3. Per i dipendenti dell'amministrazione doganale : Ministro delle finanze, Roma

— Per le prestazioni in natura :

Ministro della sanità, Roma

H. LUSSEMBURGO :

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale (ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Luxembourg
2. Ministre de la famille (ministro della famiglia), Luxembourg

I. PAESI BASSI :

1. Minister van Sociale Zaken (ministro degli affari sociali), Den Haag
2. Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (ministro della sanità e dell'igiene ambientale), Leidschendam

J. REGNO UNITO :

1. Secretary of State for Social Services (ministro per i servizi sociali), London
2. Secretary of State for Scotland (ministro per la Scozia), Edinburgh
3. Secretary of State for Wales (ministro per il Galles), Cardiff
4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (ministro della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord), Belfast
5. Director of the Department of Labour and Social Security (direttore del ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar
6. Director of the Medical and Public Health Department (direttore del ministero della sanità), Gibraltar

ALLEGATO 4 (2) (3) (4) (8) (01) (02) (03) (04) (C 60)

ORGANISMI DI COLLEGAMENTO

(Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 4, e articolo 121 del regolamento di applicazione)

A. BELGIO

1. Malattia-maternità :

a) in generale : Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

b) per i marittimi : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Anvers

2. Invalidità :

a) invalidità generale : Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles,

b) invalidità speciale dei minatori : Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs (Fondo nazionale di pensione per i minatori), Bruxelles

c) invalidità per i marittimi : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Anvers

3. Vecchiaia-morte (pensioni):

a) per l'applicazione degli articoli da 41 a 43 e da 45 a 50 del regolamento di applicazione :

— Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati), Bruxelles

— Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

b) per l'applicazione dell'articolo 45 (istituzione di pagamento), dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 110 e dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione : Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (Cassa nazionale delle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti), Bruxelles

4. **Infortuni sul lavoro e malattie professionali :**	Ministère de la prévoyance sociale (ministero della previdenza sociale), Bruxelles
5. **Assegni in caso di morte :**	
a) in generale :	Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles
b) per i marittimi :	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Anvers
6. **Disoccupazione :**	
a) in generale :	Office national de l'emploi (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles
b) per i marittimi :	Pool des marins de la marine marchande (Pool dei marittimi della marina mercantile), Anvers
7. **Prestazioni familiari :**	Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale per gli assegni familiari relativi ai lavoratori subordinati), Bruxelles Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi), Bruxelles

B. DANIMARCA

I. *DANIMARCA, AD ECCEZIONE DELLA GROENLANDIA*

1. **Prestazioni di malattia, gravidanza e nascita :** 2. **Pensioni ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di vecchiaia e vedovili, nonché le prestazioni ai sensi della legge sulle pensioni di vecchiaia :** 3. **Prestazioni di riabilitazione :** 4. **Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali :**	Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale di sicurezza sociale), København

5. **Prestazioni familiari (assegni familiari) :**	
6. **Assegni in caso di morte :**	
7. **Pensioni in virtù di « loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension » (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati) :**	
8. **Prestazioni di disoccupazione :**	Arbejdsdirektoratet (Ufficio nazionale dell'occupazione), København

II. *GROENLANDIA*

1. **Prestazioni in natura in caso di malattia e maternità :**	Bestyrelsen for sundhedsvæsenet i Grønland (Commissione della sanità pubblica in Groenlandia), Godthåb.
2. **Rendite ai sensi della regolamentazione del Consiglio regionale sulle pensioni di vecchiaia in Groenlandia :**	Arbejds og socialdirektoratet (Ufficio regionale del lavoro e degli affari sociali), Godthåb
3. **Prestazioni familiari (assegni familiari) :**	
4. **Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali :**	Det grønlandske næven for ulykkesforsikring (Commissione groenlandese per l'assicurazione contro gli infortuni), Godthåb

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Assicurazione malattia :**	Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse locali di malattia), Bonn-Bad Godesberg
2. **Assicurazione infortuni :**	Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), Bonn
3. **Assicurazione pensione degli operai :**	
a) per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Federazione delle industrie tedesche per l'assicurazione pensioni), Frankfurt am Main
b) per l'applicazione dell'articolo 51 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di applicazione a titolo dell' « organismo pagatore » di cui all'articolo 55 del regolamento di applicazione :	
i) rapporti con il Belgio :	Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf
ii) rapporti con la Danimarca :	Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck
iii) rapporti con la Francia :	Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania Palatinato), Speyer, o, nel quadro della competenza di cui all'allegato 2, Landesversicherungsanstalt Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

iv) rapporti con la Grecia :	Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart
v) rapporti con l'Italia :	Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg
vi) rapporti con il Lussemburgo :	Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania Palatinato), Speyer
vii) rapporti con i Paesi Bassi :	Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster
viii) rapporti con l'Irlanda ed il Regno Unito :	Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg
4. Assicurazione pensione degli impiegati :	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin
5. Assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere :	Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori), Bochum
6. Assicurazione pensioni dei lavoratori agricoli :	Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinhessen-Pfalz (Cassa assicurazione pensioni per i lavoratori agricoli, Rheinhessen-Pfalz), Speyer
7. Assicurazione complementare dei lavoratori dell'industria siderurgica :	Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Ufficio regionale di assicurazione della Saar — Sezione assicurazione pensioni per lavoratori dell'industria siderurgica), Saarbrücken
8. Prestazioni di disoccupazione e assegni familiari :	Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Sede centrale dell'ufficio federale del lavoro), Nürnberg

D. FRANCIA

1. In generale :	Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris
2. Per i lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)) :	Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere) Paris

E. GRECIA

1. In generale :	Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων (ΙΚΑ), Ἀθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali, Atene)
2. Disoccupazione, assegni familiari :	Ὀργανισμός Ἀπασχολήσεως Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ (ΟΑΕΔ), Ἀθήνα (Ente per l'occupazione della manodopera, Atene)
3. Per i marittimi :	Ναυτικόν Ἀπομαχικόν Ταμεῖον (ΝΑΤ), Πειραιάς (Cassa pensioni dei marittimi, Il Pireo)

F. IRLANDA

1. Prestazioni in natura :	Department of Health (ministero della sanità), Dublin

2. **Prestazioni in denaro :**	Department of Social Welfare (ministero della previdenza sociale), Dublin

G. ITALIA

1. **Malattia (tubercolosi compresa), maternità :**	
A. Lavoratori subordinati	
a) prestazioni in natura :	Ministero della sanità, Roma
b) prestazioni in denaro :	Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma
B. Lavoratori autonomi	
prestazioni in natura :	Ministero della sanità, Roma
2. **Infortuni sul lavoro e malattie professionali :**	
A. Lavoratori subordinati	
a) prestazioni in natura :	Ministero della sanità, Roma
b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami ed attestati ad essi inerenti nonché prestazioni in denaro :	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma
B. Lavoratori autonomi (soltanto per i medici radiologi)	
a) prestazioni in natura :	Ministero della sanità, Roma
b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi inerenti:	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma
c) prestazioni in denaro :	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma
3. **Invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione, assegni familiari :**	Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma

H. LUSSEMBURGO

I. *PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI*

1. **Malattia-maternità :**	Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg. I fondi necessari che superino la sua quota sono messi a sua disposizione dalle altre casse malattia tramite un fondo di rotazione che deve essere costituito con anti-

	cipi il cui ammontare viene stabilito dall' « Inspection générale de la sécurité sociale » (Ispettorato generale della sicurezza sociale)
2. **Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) :**	
a) per gli operai :	Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg
b) per gli impiegati e per i prestatori d'opera intellettuale autonomi :	Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg
c) per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività artigianale, commerciale o industriale :	Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensioni degli artigiani, commercianti o industriali), Luxembourg
d) per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale agricola :	Caisse de pension agricole (Cassa pensioni agricola), Luxembourg
3. **Infortuni sul lavoro e malattie professionali :**	
a) per i lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un'attività professionale agricola o forestale :	Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione agricola e forestale), Luxembourg
b) in tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o facoltativa :	Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg
4. **Disoccupazione :**	Administration de l'emploi (Amministrazione dell'occupazione), Luxembourg
5. **Prestazioni familiari :**	
a) per gli operai :	Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg
b) per gli impiegati :	Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg
6. **Assegni in caso di morte :**	
a) per l'applicazione dell'articolo 66 del regolamento :	Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg
b) negli altri casi :	Secondo il ramo dell'assicurazione debitrice della prestazione, le istituzioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3
II. *NEGLI ALTRI CASI*	Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Luxembourg

I. PAESI BASSI

1. Malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione :	
a) prestazioni in natura :	Ziekenfondsraad (Consiglio delle casse di malattia), Amstelveen
b) prestazioni in denaro :	Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam
2. Vecchiaia, morte (pensioni), prestazioni familiari :	
a) in generale :	Sociale verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali Amsterdam
b) rapporti con il Belgio :	Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Ufficio degli affari belgi in materia di sicurezza sociale), Breda
c) rapporti con la Repubblica federale di Germania :	Bureau voor Duitse Zaken van de Vereeniging van Raden van Arbeit (Ufficio degli affari tedeschi della federazione dei Consigli del lavoro), Nijmegen

J. REGNO UNITO

Gran Bretagna :	Department of Health and Social Security — Overseas Branch (ministero della sanità e della sicurezza sociale — servizio internazionale), Newcastle upon Tyne
Irlanda del Nord :	Department of Health and Social Services for Northern Ireland — Overseas Branch (ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord — servizio internazionale), Belfast
Gibilterra :	Department of Health and Social Security — Overseas Branch (ministero della sanità e della sicurezza sociale — servizio internazionale), Newcastle upon Tyne

ALLEGATO 5 (2) (4) (5) (6) (8) (01) (02) (03) (04) (C1)

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI BILATERALI MANTENUTE IN VIGORE

(Articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, articolo 53, paragrafo 3, articolo 104, articolo 105, paragrafo 2, articolo 116, articolo 120 e articolo 121 del regolamento di applicazione)

Osservazioni generali

I. Ogni volta che le disposizioni di cui al presente allegato si riferiscono a disposizioni di convenzioni o dei regolamenti n. 3, n. 4 o n. 36/63/CEE, tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento o del regolamento di applicazione, a meno che le disposizioni di tali convenzioni non siano mantenute in vigore mediante iscrizione nell'allegato II del regolamento.

II. La clausola di denuncia prevista in una convenzione, di cui talune disposizioni sono iscritte nel presente allegato, è mantenuta per quanto riguarda dette disposizioni.

1. BELGIO — DANIMARCA

L'accordo del 23 novembre 1978 concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 (prestazioni in natura in caso di malattia o maternità), del regolamento e dell'articolo 105, paragrafo 2 (spese di controllo amministrativo e sanitario), del regolamento di applicazione.

2. BELGIO — REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

a) L'accordo amministrativo n. 2 del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione del terzo accordo complementare della convenzione generale del 7 dicembre 1957 (pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della convenzione).

b) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 6 ottobre 1964 relativo ai rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-lavoratori frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) L'accordo del 29 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell'importo delle prestazioni erogate a disoccupati.

3. BELGIO — FRANCIA

a) L'accordo del 22 dicembre 1951 concernente l'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

b) L'accordo amministrativo del 21 dicembre 1959 che completa l'accordo amministrativo del 22 dicembre 1951 in esecuzione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

c) L'accordo dell'8 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) Le sezioni I, II e III dell'accordo del 5 luglio 1967 relativo al controllo sanitario e amministrativo dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio e occupati in Francia.

e) L'accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

f) L'accordo del 3 ottobre 1977 relativo all'attuazione dell'articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione dei contributi di sicurezza sociale).

g) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (prestazioni di disoccupazione).

h) L'accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione del patto del 12 ottobre 1978 aggiuntivo alla convenzione sulla sicurezza sociale fra il Belgio e la Francia, nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.

i) L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 3, del regolamento, per quanto concerne gli agricoltori che coltivano terre che si estendono ai due lati della frontiera franco-belga.

4. BELGIO — GRECIA

Nulla.

5. BELGIO — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 19 maggio 1981 e del 28 luglio 1981, concernente gli articoli 36, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinuncia al rimborso del costo delle prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma delle disposizioni dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia reciproca al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

6. BELGIO — ITALIA

a) Gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'articolo 24, secondo e terzo comma e l'articolo 28, paragrafo 4 dell'accordo amministrativo del 20 ottobre 1950, modificato dal rettificativo 1 del 10 aprile 1952, dal rettificativo 2 del 9 dicembre 1957 e dal rettificativo 3 del 21 febbraio 1963.

b) Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'accordo del 21 febbraio 1963 nel quadro dell'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 31 ottobre 1979 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento di applicazione.

7. BELGIO — LUSSEMBURGO

a) L'accordo amministrativo del 16 novembre 1959 relativo all'applicazione della convenzione del 16 novembre 1959, modificato il 12 febbraio 1964 ed il 10 febbraio 1966, ad eccezione degli articoli da 5 a 9 (compreso).

b) L'accordo del 24 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex-frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

c) L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

d) L'accordo del 1° agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura da parte dell'assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

e) L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

f) Lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 concernente le modalità relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori autonomi.

8. BELGIO — FRANCIA

a) Gli articoli 2 e 3, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, gli articoli 27, 46 e 48 dell'accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia, maternità, morte (indennità funerarie), cure mediche e invalidità, nonché l'accordo del 24 marzo 1975 che rivede l'accordo precitato.

b) Gli articoli 6, da 9 a 15 e l'articolo 17, quarto comma, dell'accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di malattia.

c) L'accordo del 24 dicembre 1980 in materia di assicurazione-cure mediche.

d) L'articolo 9, l'articolo 15, paragrafo 2, gli articoli 17, 18, 29 e 37 dell'accordo del 10 aprile 1965 in materia di assicurazione contro la malattia, l'invalidità e la disoccupazione dei marittimi della marina mercantile.

e) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto accordo.

f) L'accordo del 17 novembre 1976 relativo al controllo sanitario e amministrativo e alla collaborazione amministrativa nel contesto dell'assicurazione malattia-invalidità.

9. BELGIO — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio 1976 e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio 1977 e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento).

10. DANIMARCA — REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

a) Gli articoli da 8 a 14 dell'accordo del 4 giugno 1954 relativo all'applicazione della convenzione del 14 agosto 1953.

b) L'accordo del 27 aprile 1979 relativo :

i) alla reciproca parziale rinuncia al rimborso delle spese di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento nonché alla reciproca rinuncia al rimborso di cui l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione e per controllo amministrativo e sanitario).

ii) All'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento d'applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare).

11. DANIMARCA — FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 e l'accordo addizionale del 10 luglio 1980 relativi alla rinuncia al reciproco rimborso di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (prestazioni in natura di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale) e l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (spese per controllo amministrativo e sanitario).

12. DANIMARCA — GRECIA

Senza oggetto.

13. DANIMARCA — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbario 1981, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle presta-

zioni di disoccupazione nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento).

14. DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto.

15. DANIMARCA — LUSSSEMBURGO

L'accordo del 19 giugno 1978 relativo alla mutua rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infornuti sul lavoro e malattie professionali, spese per prestazioni di disoccupazione e spese di controllo amministrativo e sanitario).

16. DANIMARCA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 30 marzo 1979 e del 25 aprile 1979 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale).

17. DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo 1977 e del 19 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, ed all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di

a) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitoli 1 o 4 del regolamento;

b) spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, e

c) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

18. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — FRANCIA

a) Gli articoli 2, 3 e 4 e da 22 a 28 dell'accordo amministrativo n. 2 del 31 gennaio 1952 relativo all'applicazione della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 1 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 14 ottobre 1977 relativo alla rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (spese per prestazioni di disoccupazione).

d) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura per malattia, di cui all'articolo 32 del regolamento erogate a titolari di pensione ex-lavoratori frontalierei, ai loro familiari o ai loro superstiti).

e) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

f) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (mutua rinunzia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

19. GERMANIA — GRECIA

a) Gli articoli 1 e da 3 a 6 dell'accordo amministrativo del 19 ottobre 1962 e del secondo accordo amministrativo del 23 ottobre 1972 relativo alla convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961.

b) L'accordo dell'11 maggio 1981 relativo al rimborso degli assegni familiari.

20. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — IRLANDA

L'accordo del 20 marzo 1981 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinunzia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (mutua rinunzia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

21. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 14, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18, 35, l'articolo 38, paragrafo 1, gli articoli 39, 42, l'articolo 45, paragrafo 1, e l'articolo 46 dell'accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite).

b) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4, e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 5 novembre 1968 sul rimborso da parte delle istituzioni competenti tedesche delle spese per prestazioni in natura corrisposte in Italia dalle istituzioni italiane di assicurazione malattia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica federale di Germania.

22. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — LUSSEMBURGO

a) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4, e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

b) L'accordo del 9 dicembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex-lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

c) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 20 luglio 1978 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso di cui agli articoli 63, paragrafo 3, del regolamento (reciproca rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura di infortunio sul lavoro e malattia professionale).

23. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 9, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell'accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la convenzione del 29 marzo 1951 (assicurazione malattia e pagamento delle pensioni e rendite).

b) L'accordo del 27 maggio 1964 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario e amministrativo in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (assicurazione pensione).

c) Gli articoli da 1 a 4 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 74, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

d) L'accordo del 21 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 3 settembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex-lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

f) L'accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione.

g) L'accordo dell'11 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (determinazione dell'importo minimo per il recupero dei contributi di sicurezza sociale).

24. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — REGNO UNITO

a) Gli articoli 8, 9, da 25 a 27 e da 29 a 32 dell'accordo del 10 dicembre 1964 relativo all'applicazione della convenzione del 20 aprile 1960.

b) L'accordo del 29 aprile 1977, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, delle spese per prestazioni di disoccupazione e delle spese di controllo amministrativo e sanitario.

25. FRANCIA — GRECIA

Nulla.

26. FRANCIA — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento).

27. FRANCIA — ITALIA

Gli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo amministrativo del 12 aprile 1950 relativo all'applicazione della convenzione generale del 31 marzo 1948 (maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro).

28. FRANCIA — LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 24 febbraio 1969 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 e l'acccordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.

b) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

c) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.

d) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolemento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

29. FRANCIA — PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 5 maggio 1960 e del 21 giugno 1960 concernente l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 3 (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite, nonché ai familiari di questi ultimi).

b) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per cure mediche prestate a coloro che hanno richiesto una pensione o una rendita e ai loro familiari, nonché ai familiari di titolari di una pensione o di una rendita nel contesto dei regolamenti.

c) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario a norma dell'articolo 105 del regolamento di applicazione.

30. FRANCIA — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 25 settembre 1980 e del 27 gennaio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinuncia fino ad una data indeterminata al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28, 28 bis e 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

c) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

31. GRECIA — IRLANDA

Senza oggetto.

32. GRECIA — ITALIA

Senza oggetto.

33. GRECIA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

34. GRECIA — PAESI BASSI

Nulla.

35. GRECIA — REGNO UNITO

Senza oggetto.

36. IRLANDA —'ITALIA

Senza oggetto.

37. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

38. IRLANDA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 28 luglio 1978 e del 10 ottobre 1978 concernente l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinuncia parziale al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali).

39. IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

40. ITALIA — LUSSEMBURGO

L'articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia dei lavoratori agricoli).

41. ITALIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 9, terzo comma e l'articolo 11, terzo comma, dell'accordo amministrativo dell'11 febbraio 1955 relativo all'applicazione della convenzione generale del 28 ottobre 1952 (assicurazione malattia).

b) L'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai titolari di pensioni e di rendite e ai loro familiari).

42. ITALIA — REGNO UNITO

Nulla.

43. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

a) L'accordo del 1° novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

b) L'accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971.

44. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni effettuate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico previste dall'articolo 105 del regolamento di applicazione).

45. PAESI BASSI — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

b) Lo scambio di lettere dell'8 gennaio 1976 e del 28 gennaio 1976 relativo all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

c) Lo scambio di lettere del 24 febbraio 1976 e del 5 marzo 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento).

ALLEGATO 6 (2) (4) (6) (8) (01) (04)

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

(Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1, e articolo 121 del regolamento di applicazione)

Osservazione generale

I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.

A. BELGIO

Pagamento diretto.

B. DANIMARCA

Pagamento diretto.

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte) :	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo ed il Regno Unito :	pagamento diretto
b) rapporti con l'Italia :	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5), sempreché il beneficiario non richieda il pagamento diretto delle prestazioni
c) rapporti con i Paesi Bassi :	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
2. Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte) :	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed il Regno Unito :	pagamento diretto
b) rapporti con i Paesi Bassi :	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

3. **Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli :**	pagamento diretto
4. **Assicurazione infortuni :**	
rapporti con tutti gli Stati membri :	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

D. FRANCIA

1. **Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi :**	pagamento diretto
2. **Regime dei marittimi :**	pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.

E. GRECIA

Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati (invalidità, vecchiaia, morte) :	
a) rapporti con la Francia :	pagamento tramite gli organismi di collegamento
b) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito :	pagamento diretto.

F. IRLANDA

Pagamento diretto.

G. ITALIA

a) *LAVORATORI SUBORDINATI*	
1. **Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti :**	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi ed il Regno Unito :	pagamento diretto
b) rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori :	pagamento tramite gli organismi di collegamento
2. **Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:**	pagamento diretto.
b) *LAVORATORI NON SALARIATI*	pagamento diretto.

H. LUSSEMBURGO

Pagamento diretto.

I. PAESI BASSI

1. **Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed il Regno Unito :**	pagamento diretto
2. **Relazioni con la Germania :**	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).

J. REGNO UNITO

Pagamento diretto.

ALLEGATO 7 (2) (3) (5) (8)

BANCHE

(Articolo 4, paragrafo 7, e articolo 55, paragrafo 3, e 121 del regolamento di applicazione)

A. BELGIO :	Nessuna	
B. DANIMARCA :	Danmarks Nationalbank (Banca nazionale di Danimarca), København	
C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :	Deutsche Bundesbank (Banca federale tedesca), Frankfurt am Main	
D. FRANCIA :	Banque de France (Banca di Francia), Paris	
E. GRECIA :	Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα (Banca di Grecia, Atene)	
F. IRLANDA :	Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda), Dublin	
G. ITALIA :	Banca nazionale del lavoro, Roma	
H. LUSSEMBURGO :	Caisse d'épargne (Cassa di risparmio), Luxembourg	
I. PAESI BASSI :	Nessuna	
J. REGNO UNITO :	Gran Bretagna :	Bank of England (Banca d'Inghilterra), London
	Irlanda del Nord :	Northern Bank Limited (Banca del Nord Ltd), Belfast
	Gibilterra :	Barclays Bank (Banca Barclays), Gibraltar

ALLEGATO 8 (2) (03)

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e articolo 121 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento d'applicazione è applicabile :

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti :
- — tra la Repubblica federale di Germania e la Francia
- — tra la Repubblica federale di Germania e la Grecia
- — tra la Repubblica federale di Germania e l'Irlanda
- — tra la Repubblica federale di Germania e il Lussemburgo
- — tra la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito
- — tra la Francia e il Lussemburgo

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti :
- — tra la Danimarca e la Repubblica federale di Germania
- — tra i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, la Francia e il Lussemburgo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1982.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Vicepresidente